

- (12) Ai fini dell'articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'equivalenza dovrebbe essere circoscritta alle disposizioni di vigilanza e normative applicabili alle imprese di paesi terzi la cui attività principale è equiparabile a quella di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, dello stesso regolamento.
- (13) Tenuto conto delle valutazioni indipendenti condotte dalle organizzazioni internazionali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Fondo monetario internazionale e Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari), la Commissione ha valutato le disposizioni di vigilanza e normative di determinati paesi terzi applicabili agli enti creditizi, alle imprese di investimento e alle borse valori. Tramite questa analisi la Commissione ha potuto adottare la decisione di esecuzione 2014/908/UE che stabilisce un elenco iniziale di paesi terzi e territori considerati equivalenti in termini di disposizioni di vigilanza e normative, al fine di determinare il trattamento delle pertinenti categorie di esposizioni citate agli articoli 107, 114, 115, 116 e 142 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (14) L'elenco dei paesi equivalenti individuati nella decisione di esecuzione 2014/908/UE non intendeva essere né esaustivo né definitivo. Sulla base del controllo periodico dell'evoluzione delle disposizioni di vigilanza e normative di paesi terzi e territori al fine di valutarne l'equivalenza a quelle dell'Unione, tale decisione di esecuzione è stata successivamente modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2016/230⁽⁴⁾, 2016/2358⁽⁵⁾, 2019/536⁽⁶⁾ e 2019/2166⁽⁷⁾ della Commissione. Tali decisioni hanno esteso gli elenchi di paesi terzi e territori considerati equivalenti, tenendo conto delle fonti di informazione disponibili, compresa la valutazione effettuata dalle organizzazioni internazionali e successivamente dall'Autorità bancaria europea (ABE).
- (15) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 la Commissione ha continuato a monitorare gli sviluppi pertinenti nei quadri prudenziali, di vigilanza e normativi dei paesi terzi, tenendo conto delle fonti di informazione disponibili, comprese le valutazioni effettuate dall'ABE. A seguito di una di tali valutazioni, l'ABE ha raccomandato che i quadri prudenziali, di vigilanza e normativi applicabili agli enti creditizi in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord siano considerati equivalenti al quadro giuridico dell'Unione ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, dell'articolo 116, paragrafo 5, dell'articolo 142, paragrafo 2, e dell'articolo 391 del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (16) La Commissione riconosce che la valutazione del quadro prudenziale, di vigilanza e normativo applicabile agli enti in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord effettuata dall'ABE riguardava solo gli enti creditizi autorizzati a norma del rispettivo diritto nazionale. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ad altri enti stabiliti in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord.
- (17) Tenendo conto della raccomandazione dell'ABE e sulla base della propria valutazione, la Commissione ha concluso che in Bosnia-Erzegovina e Macedonia del Nord vigono disposizioni prudenziali, di vigilanza e normative che rispettano una serie di norme operative, organizzative e di vigilanza in cui trovano riscontro gli elementi essenziali delle corrispondenti disposizioni applicabili nell'Unione agli enti creditizi. È pertanto opportuno considerare i requisiti prudenziali, di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi ubicati in Bosnia-Erzegovina e Macedonia

(4) Decisione di esecuzione (UE) 2016/230 della Commissione, del 17 febbraio 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23).

(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/2358 della Commissione, del 20 dicembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75).

(6) Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3).

(7) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2166 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda l'inclusione della Serbia e della Corea del Sud negli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 84).

